

COORDINAMENTO REGIONALE
EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ

MISSIONE TURISMO - ATTIVITÀ - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SOCIALE - FIERE E MERCATI


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni

24/11/78



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Piano Floristico regionale ed attività professionali della Regione in

materia di fiore e mercati

RELATORE - Giuseppe COLONNA

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 24.11.78 vista la
richiesta del Presidente della 4^a Commissione Consiliare,
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,
ha espresso parere favorevole sull'..... presente
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso contenute.
proposta di legge

IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

In varie occasioni abbiamo parlato della necessità di incrementare la produzione e varie sono state le leggi approvate da questa Assemblea per incentivare la produzione in modo particolare nel campo dell'agricoltura e dell'artigianato. Ma non basta produrre, di più è necessario anche organizzare la commercializzazione dei prodotti.

Bisogna che la produzione artigiana, agricola ed industriale della nostra regione sia conosciuta e quindi apprezzata ed acqui stata.

A tale fine si ritiene necessaria la presente legge che ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività produttiva dei nostri ope ratori. Le fiere, le mostre, i mercati hanno tale scopo. Ma è neces- sario coordinarli attraverso un piano organico che eviti doppiati ed inutile spreco del pubblico danaro. Pertanto vanno stabiliti i settori merceologici e le zone ove preferibilmente le manifestazioni devono svolgersi. L'elaborazione del piano viene formulata da una apposita Commissione così come previsto dall'art. 2. La concessione di con- tributi su domanda e relativa documentazione avviene così come pre- visto agli artt. 3 e 4. La misura del contributo può raggiungere il 25% delle spese effettivamente sostenute; per le manifestazioni ri- cadenti nelle zone montane o depresse detto contributo può raggiun- gere il 35%.

Siamo certi che la presente legge servirà a far conoscere e quindi apprezzare quanto i nostri artigiani, agricoltori ed industria- li produrranno nella nostra Regione, e potremo così, attraverso una migliore commercializzazione dei prodotti, incrementare la produzione.

Art. 1.

Al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione, è istituito il Piano Fieristico Regionale.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

- a) I settori merceologici oggetto dell'attività promozionale;
- b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;
- c) un comparso, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 2.

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'assessorato alle fiere e mercati e così composta:

- a) dall'assessore alle fiere e mercati, presidente;
 - b) da un rappresentante dell'assessorato al turismo;
 - c) da un rappresentante dell'assessorato all'artigianato;
 - d) da un rappresentante dell'assessorato all'agricoltura;
 - e) dai presidenti della Camera di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;
 - f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;
-

- g) da un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;
- h) da un esperto designato dall'assessore al ramo.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell'assessorato alle fiere e mercati.

Art. 3

La Giunta Regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art. 1.

Art. 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all'assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

- 1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;
- 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultima manifestazione;
- 3) una planimetria della zona da impegnare con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

- 4) l'elenco degli espositori all'ultima manifestazione;
- 5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, né di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;
- 6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 5

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta Regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50% dell'importo ammesso a contributo.

Art. 6

La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle fiere e mercati, sentita la competente Commissione Conciliare.

La Giunta Regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 30%.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell'ente, associazione od istituzione incaricata.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 108 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sarà inserita nei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 8.

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

- a) entro 60 giorni il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;
- b) entro 90 giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell'art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;
- c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6.